

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 166° - Numero 232



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 ottobre 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 7 agosto 2025.

Modifiche ed integrazioni al decreto 4 agosto 2023, concernente misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare. (25A05338) Pag. 1

DECRETO 25 settembre 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996. (25A05324) Pag. 2

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 settembre 2025.

Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, in materia di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (25A05339) Pag. 3

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro e Solidarietà società cooperativa sociale in forma abbreviata LA.SOL. SO», in Monza e nomina del commissario liquidatore. (25A05340) Pag. 15

DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sogni&Bisogni società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (25A05341) Pag. 16



DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Teseo società cooperativa sociale onlus», in Casagiove e nomina del commissario liquidatore. (25A05342)

Pag. 17

DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cammino società cooperativa sociale di solidarietà - in liquidazione», in Dueville e nomina del commissario liquidatore. (25A05343)

Pag. 18

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 settembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 1163). (25A05368)

Pag. 19

ORDINANZA 25 settembre 2025.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato per la Regione Calabria. (Ordinanza n. 1161). (25A05383)

Pag. 20

ORDINANZA 25 settembre 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 30 giugno 2025 nel territorio del Comune di Bardonecchia. (Ordinanza n. 1162). (25A05384)

Pag. 21

ORDINANZA 26 settembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinata in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide, nella parte centro-nord del Comune di Perugia e nella parte ovest del Comune di Gubbio. (Ordinanza n. 1164). (25A05366)

Pag. 27

ORDINANZA 26 settembre 2025.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1165). (25A05367)

Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Medreg» (25A05276)

Pag. 32

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Circadin» (25A05325)

Pag. 33

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi» (25A05326)


Pag. 33

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox Plus» (25A05327)

Pag. 34

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Almus». (25A05344)

Pag. 35



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 7 agosto 2025.

Modifiche ed integrazioni al decreto 4 agosto 2023, concernente misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, statuente che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Vista la legge 31 dicembre 2009 n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settem-

bre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, registrato dalla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, e all'ufficio controllo atti MISE e MIPAAF al n. 89;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri come convertito con legge n. 204 del 2022;

Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della sovrainità alimentare e delle foreste sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, adottata con decreto ministeriale n. 38839 del 29 gennaio 2025, registrata da parte della Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Visto il decreto del Ministro prot. n. 396101 del 26 luglio 2023 con il quale è stata effettuata la ripartizione delle risorse allocate sul cap. 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo forestale» tra le finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999 n. 499 per il triennio 2023-2025;


Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovrainità alimentare e delle foreste n. 410789 del 4 agosto 2023, recante «Misure volte alla concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale o interregionale rivolte ad azioni di valorizzazione nel settore agricolo e agroalimentare», registrato dall'Ufficio centrale di bilancio c/o il Masaf, in data 7 agosto 2023 al n. 532, e dalla Corte dei conti, in data 30 agosto 2023 al n. 1240;

Visto in particolare l'art. 4 del menzionato decreto del Ministro n. 410789 del 4 agosto 2023 che dispone che «Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che saranno rese disponibili sul capitolo 7251 p.g. 7, pari ad euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2023, euro 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2024 ed euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024 - Supplemento Ordinario n. 43/L;

Visto il D.M.E.F. 31 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 305 del 31 dicembre 2024, Supplemento Ordinario n. 44, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

Vista la nota prot. n. 99273 del 4 marzo 2025, con cui si è provveduto alla richiesta di conservazione dei fondi di cui al capitolo 7251/7, esercizio di provenienza 2024;



Decreta:

Articolo unico

Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023, n. 410789

1. All'art. 4, la frase «euro 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025» è sostituita dalla seguente: «euro 4.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2025

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1124

25A05338

DECRETO 25 settembre 2025.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Sabina» registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1º luglio 1996.

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024 n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'U.C.B. il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;


Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lett. *d*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio dell'11 aprile 2024 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 24, comma 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento e del Consiglio, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1º aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie



obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 163 2 luglio 1996, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la Denominazione di origine protetta «Sabina»;

Vista l'istanza inoltrata dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dell'olio a denominazione di origine protetta Sabina in data 2 settembre 2025, con la quale è stata richiesta la modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Sabina» ed in particolare la parte dell'art. 4 relativamente al periodo di raccolta;

Vista il provvedimento del 23 settembre 2025 n. G12123 della Regione Lazio, che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'annata 2025-2026 di poter anticipare la raccolta;

Considerato che, dai dati riportati nei bollettini fitosanitari suddetti si evince che si è verificato un notevole sviluppo della *Bactrocera oleae* (Mosca dell'olivo) che ha colpito in modo importante le drupe, a causa della situazione climatica creatasi nel mese di luglio e che pertanto c'è la necessità di anticipare la raccolta per garantire la sicurezza alimentare e la qualità del prodotto;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 4, punto 7 prevede: «Raccolta delle olive» del disciplinare che recita «La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre - 31 gennaio di ogni campagna olivicola»;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche essenziali del prodotto;

Ritenuto che sussistano i presupposti per ritenere ammissibile la domanda di modifica temporanea del disciplinare della D.O.P. «Sabina»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Sabina» ai sensi del citato art. 24, par. 5 del regolamento (UE) n. 2024/1143 e dall'art. 6 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022, ed alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 152 del 3 luglio 2009 è modificato all'art. 4, punto 7 nella parte relativa al periodo di raccolta come di seguito riportato:

Art. 4

«La raccolta delle olive e l'estrazione dell'olio viene effettuata sino al 31 gennaio di ogni campagna olivicola».

Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano per l'annata olivicola 2025/2026.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sabina», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 settembre 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A05324

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 settembre 2025.

Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 3 maggio 2024, in materia di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), come successivamente modificata, da ultimo, dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025, con la quale, tra l'altro, sono state rimodulate talune misure PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, con il quale è stata ampliata la misura «Piano asili nido» del PNRR, mediante utilizzo delle disponibilità esistenti sulle seguenti misure PNRR: «Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici»; «Piano di estensione del tempo pieno»; «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica»;

Considerato che, in relazione alle richiamate disposizioni, occorre procedere ai conseguenti adeguamenti delle dotazioni finanziarie previste dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 maggio 2024 così come modificato, da ultimo, dal decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 febbraio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2025, n. 71, recante «Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 4 ottobre 2024 in materia di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Sentite le amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR oggetto delle predette rimodulazioni;



Decreta:

Articolo unico

1. In applicazione della decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 20 giugno 2025 e in virtù di quanto disposto dall'art. 3, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, la dotazione finanziaria delle misure PNRR, indicate nei prospetti che seguono, a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'istruzione e del merito è rideterminata come riportato ai commi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Le risorse relative alle misure PNRR a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, indicate nel prospetto che segue, sono così rideterminate:

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M3C1I1.1 "Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci"	4.130.287.740,19	2.053.481.758,58	2.076.805.981,61
M3C1I1.2 "Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa"	8.730.140.000,00	6.218.840.000,00	2.511.300.000,00
M3C1I1.3 "Conessioni diagonali"	529.641.644,01	80.518.241,42	449.123.402,59
M3C1I1.8 "Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud"	345.345.000,00	-	345.345.000,00
M3C1I1.9 "Collegamenti interregionali"	283.585.615,80	-	283.585.615,80
M3C2I2.1 "Digitalizzazione della catena logistica"	250.000.000,00	-	250.000.000,00
M5C2I2.3.1 "Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano. Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale"	2.800.000.000,00	477.000.000,00	2.323.000.000,00
M5C3I1.4 "Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)"	562.223.089,12	-	562.223.089,12
M3C1R1.3 "Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia"	1.276.910,88	-	1.276.910,88

3. Le risorse relative alle misure PNRR a titolarità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica indicate nel prospetto che segue, sono così rideterminate:

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2I3.2 "Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate"	360.000.000,00	-	360.000.000,00
M2C2I1.4 "Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare"	2.563.400.000,00	-	2.563.400.000,00
M2C2I4.3 "Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica"	144.000.000,00	-	144.000.000,00
M2C2I4.5 "Programma di rinnovo della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici"	597.320.000,00	-	597.320.000,00



4. Le risorse relative alle misure PNRR a titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy indicate nel prospetto che segue sono così rideterminate:

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M2C2I5.1 “Rinnovabili e batterie”	-	-	-
M1C2I7.1 “Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies”	-	-	-
M2C2I5.1 “Supporto al sistema produttivo per la Transizione Ecologica, le Tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche”	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00

5. Le risorse relative alle misure PNRR a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito indicate nel prospetto che segue sono così rideterminate:

INTERVENTO	Importo Totale	di cui Progetti in essere	di cui Nuovi progetti
M4C1I1.1 Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia del PNRR	3.776.670.078,08	661.970.078,08	3.114.700.000,00
M2C3I1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	800.000.000,00	-	800.000.000,00
M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno	960.052.186,59	-	960.052.186,59
M4C1I3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica	4.187.888.075,89	3.687.888.075,89	500.000.000,00

6. Per effetto delle rimodulazioni di cui ai precedenti commi, le assegnazioni PNRR previste dalla Tabella A allegata al decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 maggio 2024 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alle citate amministrazioni centrali titolari di misura, sono aggiornate con i corrispondenti prospetti riportati in allegato che formano parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2025

Il Ragioniere generale dello Stato: PERROTTA


Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle finanze, reg. n. 1495




Prospetto Allegato I- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT)


MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)							
M2	C2	Investimento	3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale	230.000.000,00	-	230.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica	400.000.000,00	66.572.404,20	466.572.404,20	
M2	C2	Sub- Investimento	4.1.1: Ciclovie turistiche	250.000.000,00	16.572.404,20	266.572.404,20	
M2	C2	Sub- Investimento	4.1.2: Ciclovie urbane	150.000.000,00	50.000.000,00	200.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa	2.200.000.000,00	1.400.000.000,00	3.600.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.4: Rimovvo flotte bus e treni verdi	2.771.000.000,00	600.000.000,00	3.371.000.000,00	
M2	C2	Sub- Investimento	4.4.1: Bus	1.915.000.000,00	500.000.000,00	2.415.000.000,00	
M2	C2	Sub- Investimento	4.4.2: Treni	862.000.000,00	100.000.000,00	962.000.000,00	
M2	C4	Investimento	4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico	900.000.000,00	1.100.000.000,00	2.000.000.000,00	
M2	C4	Investimento	4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti	1.924.000.000,00	-	1.924.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci	2.076.805.981,61	2.053.481.758,58	4.130.287.740,19	
M3	C1	Sub- Investimento	1.1.1: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari)	675.442.150,49	1.504.964.131,77	2.180.406.282,26	
M3	C1	Sub- Investimento	1.1.2: Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania)	901.310.357,99	328.571.100,74	1.229.881.458,73	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M3	C1	Sub-Investimento	1.1.3 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria)	500.053.473,13	219.946.326,07	719.999.999,20	
M3	C1	Investimento	1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa	2.511.300.000,00	6.218.840.000,00	8.730.140.000,00	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.1: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Fresia-Verona-Vicenza - Padova)	2.221.300.000,00	2.369.390.659,28	4.590.690.659,28	
M3	C1	Sub-Investimento	1.2.2: Linee di collegamento ad Alta Velocità con l'Europa nel Nord (Liguria-Alpi)	290.000.000,00	3.849.449.340,72	4.139.449.340,72	
M3	C1	Investimento	1.3: Connessioni diagonali	449.123.402,59	80.518.241,42	529.641.644,01	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3.2: Collegamenti diagonali (Orte-Falconara)	350.419.303,05	80.518.241,42	430.937.544,47	
M3	C1	Sub-Investimento	1.3.3: Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia)	98.704.099,54	-	98.704.099,54	
M3	C1	Investimento	1.4: Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)	2.196.000.000,00	270.000.000,00	2.466.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.5: Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave	798.182.500,81	2.172.240.000,00	2.970.422.500,81	
M3	C1	Investimento	1.6: Potenziamento delle linee regionali	936.000.000,00	-	936.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.7: Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud	2.400.000.000,00	-	2.400.000.000,00	
M3	C1	Investimento	1.8: Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud	345.345.000,00	-	345.345.000,00	
M3	C1	Investimento	1.9: Collegamenti interregionali	283.585.615,80	-	283.585.615,80	
M3	C2	Investimento	2.1: Digitalizzazione della catena logistica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.1: LogiN Center	40.000.000,00	-	40.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.2: Rete di porti e interporti	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.1.3: LogiN Business	160.000.000,00	-	160.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali	34.000.000,00	-	34.000.000,00	
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici	18.000.000,00	-	18.000.000,00	




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M3	C2	Sub-Investimento	2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT	16.000.000,00	-	16.000.000,00	
M3	C2	Investimento	2.3: Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing)	221.870.000,00	178.130.000,00	400.000.000,00	
M5	C2	Investimento	2.3.1 Social housing - Programma innovativo della qualità dell'abitare (PinQuA) Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano. Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale	2.323.000.000,00	477.000.000,00	2.800.000.000,00	
M5	C3	Investimento	1.4: Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)	562.223.089,12	-	562.223.089,12	
M5	C3	Sub-Investimento	1.4.1 Investimenti infrastruturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI	69.700.000,00	-	69.700.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.4.2 Investimenti infrastruturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.4.3 Investimenti infrastruturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP	186.708.000,00	-	186.708.000,00	
M5	C3	Sub-Investimento	1.4.4 Investimenti infrastruturali per Zone Economiche Speciali – Soggetto attuatore Struttura di Missione ZES unica	299.815.089,12	-	299.815.089,12	
M7	C1	Investimento	1.2.1: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici	50.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00	
M7	C1	Investimento	1.1.1: Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale	1.003.000.000,00	-	1.003.000.000,00	
M1	C1	Investimento	1.1.0: Support to qualification and e-procurement	8.978.483,60	-	8.978.483,60	
M3	C1	Riforma	1.3: Riforma per aumentare l'efficienza del settore ferroviario in Italia.	1.276.910,88	-	1.276.910,88	



Prospetto Allegato 2 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)							
M2	C1	Investimento	1.1: Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M2	C1	Investimento	1.2: Progetti "Faro" di economia circolare	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.1: Isole verdi	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M2	C1	Investimento	3.3: Cultura e consapevolezza sui temi e sfide ambientali	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M2	C2	Investimento	1.1: Sviluppo agro-voltacco	1.098.992.050,96	-	1.098.992.050,96	
M2	C2	Investimento	1.2: Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consenso	2.200.000.000,00	-	2.200.000.000,00	
M2	C2	Investimento	1.4: Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare	2.563.400.000,00	-	2.563.400.000,00	
M2	C2	Investimento	2.1: Rafforzamento smart grid	3.610.000.000,00	-	3.610.000.000,00	
M2	C2	Investimento	2.2: Interventi su resilienza climatica delle reti	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.1: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys)	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.2: Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	360.000.000,00	-	360.000.000,00	
M2	C2	Investimento	3.5: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	3.5.1: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans)	160.000.000,00	-	160.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	3.5.2: Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants)	140.000.000,00	-	140.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.3: Sviluppo di infrastrutture di ricarica elettrica	144.000.000,00	-	144.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.2: Idrogeno	450.000.000,00	-	450.000.000,00	
M2	C3	Investimento	2.1: Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica	3.695.000.000,00	10.255.000.000,00	13.950.000.000,00	



MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M2	C3	Investimento	3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M2	C4	Investimento	1.1: Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.1: Tuelia e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	210.000.000,00	-	210.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.2: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette	100.000.000,00	-	100.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2a: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Tutela del territorio - monitoraggio degli eventi che incidono su specie e habitat e cambiamento climatico	82.000.000,00		82.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2b: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	14.000.000,00		14.000.000,00	
M2	C4	Sub-Investimento	3.2c: Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette	4.000.000,00		4.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.3: Rinaturazione dell'area del Po	357.000.000,00	-	357.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.4: Bonifica dei siti orfani	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C4	Investimento	3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	400.000.000,00	-	400.000.000,00	
M2	C4	Investimento	4.4: Investimenti in fognatura e depurazione	600.000.000,00	-	600.000.000,00	
M3	C2	Investimento	1.1: Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti	270.000.000,00	-	270.000.000,00	
M7	C1	Investimento	1.1: Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	450.000.000,00	-	450.000.000,00	
M7	C1	Investimento	13.1: Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minervio)	375.000.000,00	-	375.000.000,00	
M7	C1	Investimento	14.1: Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas	45.000.000,00	-	45.000.000,00	
M7	C1	Investimento	2.1: Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti	63.200.000,00	-	63.200.000,00	







MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M7	C1	Investimento	3.1: Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	90.000.000,00	-	90.000.000,00	
M7	C1	Investimento	4.1: Tyrrhenian Link	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M7	C1	Investimento	5.1: SA.CO.I.3	200.000.000,00	-	200.000.000,00	
M7	C1	Investimento	6.1: Progetti di interconnessione transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti	60.000.000,00	-	60.000.000,00	
M7	C1	Investimento	7.1: Rete di trasmissione intelligente	140.000.000,00	-	140.000.000,00	
M7	C1	Investimento	8.1: Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche	50.000.000,00	-	50.000.000,00	
M2	C2	Investimento	4.5: Programma di rinnovo della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici	597.320.000,00		597.320.000,00	




Prospetto Allegato 3 - Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)							
M1	C2	Investimento	1: Transizione 4.0	10.286.100.000,00	3.094.900.000,00	13.381.000.000,00	
M1	C2	Investimento	5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive (CDS)	750.000.000,00	-	750.000.000,00	
M1	C2	Investimento	6.1: Investimento Sistema della Proprietà Industriale	30.000.000,00	-	30.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.1: Supporto al sistema produttivo per la Transizione Ecologica, le Tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche	3.500.000.000,00	-	3.500.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.a): Tecnologie a zero emissioni nette	3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	
M2	C2	Sub-Investimento	5.1.b): Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche	500.000.000,00	-	500.000.000,00	
M2	C2	Investimento	5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica	250.000.000,00	-	250.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.1: IPCEI	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.2.bis: Accordi di innovazione	164.000.000,00	-	164.000.000,00	
M4	C2	Investimento	2.3: Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria	350.000.000,00	-	350.000.000,00	
M4	C2	Investimento	3.2: Finanziamento di start-up	400.000.000,00	-	400.000.000,00	
M5	C1	Investimento	1.2: Creazione di imprese femminili	400.000.000,00	-	400.000.000,00	
M1	C2	Investimento	4: Tecnologie satellitari ed economia spaziale	1.487.000.000,00	-	1.487.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.1: SatCom	210.000.000,00	-	210.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.2: Observazione della Terra	797.000.000,00	-	797.000.000,00	
M1	C2	Sub-Investimento	4.3: Space Factory	180.000.000,00	-	180.000.000,00	




MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
M1	C2	Sub-Investimento	4.4: In-Orbit Economy	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M1	C2	Riforma	3: Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese	10.000.000,00	-	10.000.000,00	
M7	C1	Investimento	15: Transizione 5.0	6.300.000.000,00	-	6.300.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.1: Transizione 5.0 - Credito d'imposta	6.237.000.000,00	-	6.237.000.000,00	
M7	C1	Sub-Investimento	15.2: Transizione 5.0 - Sviluppo, implementazione e gestione della piattaforma informatica	63.000.000,00	-	63.000.000,00	
M7	C1	Investimento	16.1: Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI	320.000.000,00	-	320.000.000,00	



Prospetto Allegato 4 – Ministero dell'istruzione e del merito (MIM)

MISSIONE	COMPONENTE	TIPOLOGIA	INTERVENTO	Nuovi Progetti	Progetti in essere	TOTALE	NOTE
Interventi a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM)							
M2	C3	Investimento	1.1.: Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica	800.000.000,00	-	800.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.1.: Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	3.114.700.000,00	661.970.078,08	3.776.670.078,08	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	1.2.: Piano per l'estensione del tempo pieno e mense	960.052.186,59	-	960.052.186,59	
M4	C1	Investimento	1.3.: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola	300.000.000,00	-	300.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.4.: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C1	Investimento	1.5.: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00	
M4	C1	Riforma	2.2.: Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo	34.000.000,00	-	34.000.000,00	
M4	C1	Investimento	2.1.: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico	634.230.000,00	165.770.000,00	800.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.1.: Nuove competenze e nuovi linguaggi	1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	MIM in collaborazione con PCM - Ministro per la famiglia, la natalità, e le pari opportunità
M4	C1	Investimento	3.2.: Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori	1.755.800.000,00	344.200.000,00	2.100.000.000,00	
M4	C1	Investimento	3.3.: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica	500.000.000,00	3.687.888.075,89	4.187.888.075,89	

25A05339



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro e Solidarietà società cooperativa sociale in forma abbreviata LA.SOL. SO», in Monza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 12 marzo 2025 n. 47/2025 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lavoro e Solidarietà società cooperativa sociale in forma abbreviata LA.SOL. SO»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano pre-

senti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*, *c* e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Lavoro e Solidarietà società cooperativa sociale in forma abbreviata LA.SOL. SO», con sede in Monza (MB) (codice fiscale 07472510960), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Tommaso Mandoi, nato a Galatone (LE) il 3 agosto 1954 (codice fiscale MNMTMS54M-03D863O), domiciliato in Milano (MI), via Chiossetto n. 12.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: Ursu

25A05340



DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sogni&Bisogni società cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Sogni&Bisogni società cooperativa sociale onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 4 marzo 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 marzo 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 54.840,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 171.967,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 148.514,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e Tfr, dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali, nonché da cause di lavoro pendenti presso il Tribunale di Torino, promosse da ex dipendenti dell'ente;

Considerato che in data 17 marzo 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Sogni&Bisogni società cooperativa sociale onlus in liquidazione», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 10514490019), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Arianna Mariassunta Principe, nata a Ivrea (TO) il 13 maggio 1972 (codice fiscale PRNRNM72E-53E379M), ivi domiciliata in via Cesare Pavese n. 6.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: Urso

25A05341



DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Teseo società cooperativa sociale onlus», in Casagiove e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Teseo società cooperativa sociale onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata dall'Ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2019, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.487.746,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.630.393,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.142.677,00;

Considerato che in data 15 giugno 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna che l'Unione italiana cooperative, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna indicata, solo due professionisti risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025 e si sono resi disponibili ad assumere la carica di commissario delle procedure;

Considerata, altresì, la necessità di dover integrare d'ufficio i nominativi proposti dall'associazione, come disposto dall'art. 2, lett. b), del decreto direttoriale del 28 marzo 2025, attuativo della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, sulla nomina dei commissari liquidatori nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle due professionalità idonee segnalate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nonché del nominativo individuato d'ufficio, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Teseo società cooperativa sociale onlus», con sede in Casagiove (CE) (codice fiscale n. 03178750612), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato/a commissario liquidatore il dott. Marcellino Datoaddio, nato a San Marcellino (CE) il 22 settembre 1965 (codice fiscale DTDM-CL65P22H978P), domiciliato in Trentola Ducenta (CE), via Paolo Borsellino n. 3.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: Ursò

25A05342



DECRETO 18 settembre 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cammino società cooperativa sociale di solidarietà - in liquidazione», in Dueville e nomina del commissario liquidatore.

**IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cammino società cooperativa sociale di solidarietà - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 4 luglio 2025, con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha segnalato l'urgenza di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.193,00, si riscontra una massa debitoria di euro 56.978,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 20.195,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di parte del TFR, da debiti tributari e dalla presenza di un atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell'Agenzia delle entrate-ri-scossione di Vicenza;

Considerato che in data 6 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a), c) e d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cammino società cooperativa sociale di solidarietà - in liquidazione», con sede in Dueville (VI) (codice fiscale 00873150247), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo (RO) il 20 gennaio 1965 (codice fiscale SCCSDR65A20H620G), ivi domiciliato in piazza Merlin n. 24.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella GURI del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 settembre 2025

Il Ministro: Urso

25A05343



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 settembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino. (Ordinanza n. 1163).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2024 con la quale lo stato di emergenza in rassegna è stato prorogato di dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino»;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi» e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, e successive modifiche e integrazioni, che ha previsto la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione per gli eventi in parola fino al 31 maggio 2026;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo del comma 3 dell'art. 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100»;

Visto l'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, recante «Disciplina del passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 che sono trasferite alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100», in cui sono state rideterminate le risorse del piano degli interventi di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 5 giugno 2023, n. 1000, a valere sull'integrazione del Fondo per le emergenze nazionali recata dal richiamato articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Visto in particolare l'allegato A del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, richiamato dall'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasferisce al Commissario straordinario le eventuali residue attività di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 25, comma 2 del decreto legislativo n. 1/2018, non individuate nei piani degli interventi riportati nel citato allegato A;

Ravvisata la necessità di adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

D'intesa con la Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;


Dispone:

Art. 1.

Disposizioni per garantire il subentro nel regime ordinario della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino

1. La Regione Marche è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023 nel coordinamento degli interventi, consequenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati, approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il vice Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione n. 924 del 20 settembre 2022 è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei



ministri 11 agosto 2023 citato in premessa e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. Il predetto soggetto provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. Il soggetto responsabile è autorizzato, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie agli articoli del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023, ovvero le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la rimodulazione dei termini analiticamente individuati agli articoli 3 e 6 della sopra citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002 del 12 giugno 2023.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana, il Commissario delegato di cui al comma 1 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi con il relativo stato di attuazione.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Marche e dei soggetti già individuati dal Commissario delegato, nonché di tutti i soggetti non già individuati dal Commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione e nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, il soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n.6421 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1002/2023, che viene al medesimo intestata fino al 23 maggio 2026. Le eventuali risorse, stanziate con i provvedimenti di cui in premessa, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite, se disponibili sulla contabilità speciale, con le modalità di cui al comma 10, ovvero, ove non ancora trasferite, secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, sulla medesima contabilità, restano nella disponibilità delle amministrazioni di provenienza.

6. Il soggetto responsabile può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza le cui somme sono trasferite con le modalità previste al comma 8.

7. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 8.

8. All'esito del definitivo completamento delle attività previste nei piani di cui al comma 2 le risorse finanziarie residue sono trasferite con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023 citato in premessa, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 6, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

10. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte e, a seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

11. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei Piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05368


ORDINANZA 25 settembre 2025.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire la prosecuzione delle attività e delle funzioni di Commissario delegato per la Regione Calabria. (Ordinanza n. 1161).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2024, con cui è stato dichiarato, per sei mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di *deficit idrico* in atto nel territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, della Provincia di Crotone e dei Comuni di Calopezzati, di Caloveto, di Cariati, di Corigliano-Rossano, di Cicali, di Crosia, di Longobucco, di Mandatoriccio, di Paludi, di Pietrapaola, di Scala Coeli, di Acri, di Bisignano, di Luzzi, di Rose, di San Cosmo Albanese, di San Demetrio Corone, di San



Giorgio Albanese, di Santa Sofia d'Epiro, di Vaccarizzo Albanese, di Bocchigliero, di Campana e di Terravecchia, in Provincia di Cosenza, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2025 di proroga dello stato di emergenza per sei mesi e la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104 del 7 ottobre 2024 con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, di Cortale, di Curinga, di Jacurso, di Lamezia Terme, di Maida e di San Pietro a Maida nella Provincia di Catanzaro e dei Comuni di Ferruzzano, di Locri e di Montebello Jonico nella città metropolitana di Reggio Calabria, nonché la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025 con la quale è stato integrato lo stanziamento delle risorse;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1125 del 3 gennaio 2025 con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza della grave condizione di criticità relativa allo stato del sistema ospedaliero della Regione Calabria;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1133 del 13 marzo 2025 con la quale, tra l'altro, è stata autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale;

Vista la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1136 del 4 aprile 2025;

Vista la nota prot. n. 616786 del 19 agosto 2025 con cui il Presidente della Regione Calabria ha comunicato le dimissioni dagli incarichi al medesimo conferiti come Commissario di Governo attraverso ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile e ha richiesto la sua sostituzione con il direttore generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria;

Considerato che il Presidente della Regione Calabria ha rappresentato che la medesima nota del 19 agosto 2025 è da intendersi come intesa;

Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza con cui disciplinare la prosecuzione, in capo al direttore generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria, delle attività e funzioni proprie di commissario delegato poste in capo al Presidente della Regione Calabria in relazione agli eventi sopra richiamati al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento di detti contesti critici, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti che la vigente normativa pone in capo a tale figura;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la gestione, senza soluzione di continuità, degli interventi e delle attività, ivi compresi quelli che si renderà necessario attuare, finalizzati al superamento dei contesti critici richiamati in premessa, anche ai fini del rispetto di obblighi, scadenze e adempimenti imposti dalla vigente normativa, le funzioni di commissario delegato poste in capo al Presidente della Regione Calabria sono esercitate dal direttore generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria, il quale viene nominato, dalla data della presente ordinanza, Commissario delegato in riferimento alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1104/2024, n. 1125/2025 e n. 1133/2025.

2. Dalla data della presente ordinanza, il direttore generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria subentra nella titolarità dei conti di contabilità speciale previsti per le singole ordinanze indicate al comma 1.

3. Per l'espletamento delle attività sopra richiamate non è dovuto alcun compenso.

Art. 2.

1. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05383

ORDINANZA 25 settembre 2025.


Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 30 giugno 2025 nel territorio del Comune di Bardonecchia. (Ordinanza n. 1162).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2025 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 30 giugno 2025 nel territorio del Comune di Bardonecchia (TO);

Considerato che il giorno 30 giugno 2025 il territorio del Comune di Bardonecchia (TO) è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;



Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato colate detritiche, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e alle opere di difesa idraulica;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Piemonte;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Piemonte è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'app-

rovazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d*) dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.


6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 9, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.



Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nones, 29-decies, 29-undecies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 185-bis, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera b), dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'or-



dinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1), e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo;

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.


6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023 richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) e d), del



medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d*), oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza per le finalità di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e*), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi, vegetali e di risulta


1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'offi-

ciosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta regionale e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta regionale, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoidi può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune, territorialmente competenti.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calamitosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero della transizione ecologica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alla colonna A ovvero alla colonna B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione alla destinazione d'uso del sito che andrà ad ospitare il materiale litoidi.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di deposito temporaneo ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo d'accordo con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

4. Alla raccolta e al trasporto dei materiali di cui al comma 3 si può provvedere ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza. I predetti materiali, se considerati rifiuti, dovranno essere gestiti fin dalla produzione/ prelievo, individuandone per ognuno il proprio codice EER. Tale codice seguirà il rifiuto sia in fase di raccolta e trasporto, sia nella fase di conferimento agli impianti ricettori, i quali dovranno gestire i rifiuti derivanti dalla presente emergenza con una contabilità interna separata utile sia per la quantificazione dei rifiuti emergenziali, sia per l'attribuzione, a seguito di opportuna richiesta forma-



le, della riduzione del tributo speciale per lo smaltimento in discarica di cui alla legge n. 549/1995 fermo restando, ove applicabile, l'avvio a recupero delle frazioni utilmente separabili, in particolare dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pile ed accumulatori, dei rifiuti ingombranti.

5. Al fine di ridurre i rischi per l'ambiente potenzialmente derivanti dalla prolungata permanenza dei rifiuti nei siti di deposito temporaneo, il Commissario delegato o i soggetti attuatori, con le modalità e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della presente ordinanza, possono autorizzare i gestori delle discariche individuate per ricevere e smaltire i materiali non recuperabili di cui al secondo periodo, comma 4, del presente articolo, per i quali è escluso l'obbligo di pretrattamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, anche in deroga ai codici CER riportati nel provvedimento autorizzativo rilasciato dalla rispettiva provincia, a condizione che i rispettivi direttori tecnici li ritengano compatibili con le caratteristiche tecniche della discarica. ARPA Piemonte fornirà supporto per la corretta attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta

giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissentente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Piemonte nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2025, nel limite di euro 1.900.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Piemonte è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.


4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali suc-



sive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite.

2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero

pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi novanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, sono quantificate le somme necessarie e le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

4. Con proprio provvedimento il Commissario può autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi novanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it) al seguente link <https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi>

25A05384


ORDINANZA 26 settembre 2025.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio del Comune di Umbertide, nella parte centro-nord del Comune di Perugia e nella parte ovest del Comune di Gubbio. (Ordinanza n. 1164).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia, la successiva delibera del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2023 con cui il predetto stato d'emergenza è stato esteso al territorio dell'intero Comune di Umbertide in Provincia di Perugia, della parte centro-nord del Comune di Perugia e della parte ovest del Comune di Gubbio nonché la delibera del Consiglio dei



ministri del 20 marzo 2024 con cui il citato stato d'emergenza è stato prorogato per ulteriori dodici mesi;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, del 10 giugno 2024 e del 28 marzo 2025 di integrazione delle risorse finanziarie;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia» e l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1017 del 3 agosto 2023»;

Visto l'art. 22-ter del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, ai sensi del quale, «le misure di assistenza abitativa rientranti tra quelle di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, disposte in favore dei soggetti evacuati a seguito di eventi emergenziali di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice possono essere prorogate, con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri su richiesta del Presidente della regione interessata, che attesti il permanere di soggetti evacuati in conseguenza del predetto evento e non ancora rientrati nelle proprie abitazioni alla data della cessazione dello stato di emergenza nonché la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie nelle rispettive contabilità speciali aperte ai sensi dell'art. 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine massimo di durata delle medesime contabilità. Il riconoscimento agli interessati delle misure di cui al primo periodo è comunque subordinato alla verifica del perdurare dell'inagibilità dell'immobile e, in caso di maturata scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione, all'avvenuta richiesta dei medesimi per la concessione del medesimo contributo per la ricostruzione.»;

Tenuto conto che la Regione Umbria, con nota del 18 marzo 2025, ha rappresentato l'esigenza di estendere, ai sensi del citato art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la misura relativa alla corresponsione del contributo di autonomia sistemazione fino al 31 dicembre 2025;

Tenuto conto che con l'art. 36, comma 2-ter, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al Commissario straordinario di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge convertito 11 gennaio 2023, n. 3, è stato attribuito il compito di provvedere alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della Regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della Regione Umbria il 9 marzo 2023;

Considerato che ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono state stanziate

apposite risorse finanziarie per l'avvio degli interventi di ricostruzione anzidetti;

Atteso che il sopra citato Commissario straordinario, con decreto n. 1 del 28 aprile 2025, recante «Linee guida contenenti primi indirizzi e criteri per l'avvio dei processi di ricostruzione pubblica e privata a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023» ha adottato le linee guida per l'avvio dei processi di ricostruzione in argomento, individuando, quale termine per la presentazione delle manifestazioni di volontà da parte dei soggetti danneggiati, il 30 settembre 2025;

Tenuto conto che il medesimo Commissario straordinario, con ordinanza n. 1 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione dei processi di ricostruzione pubblica e privata dei territori delle Regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici 2023», ha ritenuto di confermare le modalità stabilite nel citato decreto n. 1 del 2025, stabilendo che per gli interventi di ricostruzione privata i soggetti interessati possono presentare manifestazione di volontà all'USR territorialmente competente attraverso la piattaforma Ge.Di.Si., secondo lo schema allegato al menzionato decreto, in riferimento ad immobili distrutti o danneggiati da tali eventi sismici e che siano in possesso di apposita scheda Aedes con esito B, C ed E, ritenendo, altresì, di fissare come nuovo termine per le manifestazioni di volontà il 31 ottobre 2025;

Considerato che è comunque necessario garantire ai soggetti evacuati che non possono rientrare nelle loro abitazioni il contributo per l'autonoma sistemazione;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Umbria è individuata quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell'esercizio delle funzioni del commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987 del 20 aprile 2023, nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi richiamati in premessa, pianificati e approvati e non ancora ultimati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il dirigente del servizio protezione civile ed emergenze della Regione Umbria è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del



Dipartimento della protezione civile n. 987/2023 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Il medesimo soggetto responsabile provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il Presidente della Regione Umbria, Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza si avvale delle strutture organizzative della Regione Umbria, dei soggetti già individuati dal Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023 nonché di soggetti non già individuati dal medesimo commissario, qualora sia necessario avvalersene, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, nonché la corresponsione del contributo mensile per l'autonoma sistemazione di cui al medesimo comma 2, il predetto soggetto responsabile utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6401, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 987/2023, che viene al medesimo intestata fino al 6 aprile 2027. Le eventuali somme giacenti sulla predetta contabilità speciale, non attribuite a interventi già pianificati e approvati, vengono restituite con le modalità di cui al comma 10.

6. Il soggetto responsabile è autorizzato a presentare rimodulazioni, nei limiti delle risorse disponibili, dei piani di cui al comma 2, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei quali può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b*) e *d*), del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile.

7. Entro i termini temporali di operatività della contabilità speciale di cui al comma 5, qualora a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 6, residuino delle risorse, il soggetto responsabile può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della

protezione civile delle rimodulazioni dei relativi piani degli interventi, nei quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi all'evento emergenziale in trattazione.

8. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 6 e 7 devono essere corredate della relazione sull'avanzamento delle singole misure inserite nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate con l'indicazione dello stato di attuazione, della previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - dell'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori e delle economie maturate.

9. Alla scadenza del termine di durata della predetta contabilità speciale il soggetto responsabile di cui al comma 2 provvede alla chiusura della medesima e al trasferimento delle eventuali risorse residue con le modalità di cui al comma 10.


10. Le risorse finanziarie residue presenti sulla contabilità speciale, alla data di chiusura della medesima, ove attribuite a interventi non ancora ultimati, ricompresi in piani approvati dal Dipartimento della protezione civile, sono trasferite al bilancio della regione che provvede, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 4, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi. Eventuali somme residue rinvenienti al completamento di detti interventi, nonché le eventuali ulteriori risorse giacenti sulla contabilità speciale all'atto della chiusura della medesima, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

11. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

12. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento, ivi compresi quelli di cui al comma 10, realizzati dopo la chiusura della predetta contabilità speciale. Il medesimo soggetto responsabile, inoltre, alla chiusura della citata contabilità speciale, fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte.

13. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, in relazione agli interventi finanziati e contenuti nei piani connessi agli eventi in trattazione, assicura gli obblighi di pubblicità ai fini della trasparenza e svolge gli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, ferme restando le competenze dei soggetti attuatori ai sensi della vigente normativa.

14. In attuazione di quanto previsto dall'art. 22-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, così come modificato dall'art. 10 del decreto legge 8 agosto 2025, 116, il soggetto responsabile di cui al comma 2 è autorizzato a proseguire, fino al 31 dicembre 2025, l'erogazione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari evacuati a seguito degli eventi citati in premessa, nei confronti dei quali è verificata e atte-



stata l'impossibilità di far rientro nella propria abitazione a causa del perdurare dell'inagibilità della medesima. Con successiva ordinanza si provvede a disciplinare le conseguenze, in termini di decadenza dal diritto al contributo per l'autonoma sistemazione, derivanti dalla mancata presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione.

15. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14 si provvede, nel limite di euro 1.528.200,00, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 6401, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

16. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05366

ORDINANZA 26 settembre 2025.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 1165).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settem-


bre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1 settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, n. 495 del 4 gennaio 2018, n. 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 974 del 9 marzo 2023, n. 975 del 14 marzo 2023, n. 979 del 7 aprile 2023, n. 1006 del 16 giugno 2023, n. 1075 del 4 marzo 2024 e n. 1092 del 29 luglio 2024 recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista, in particolare, l'ordinanza n. 1075 del 4 marzo 2024 con cui è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'ulteriore proroga dell'avvalimento dell'Ufficio centralizzato espropri disposto dall'art. 1 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 904 del 15 luglio 2022 e n. 974 del 9 marzo 2023 al fine di supportare l'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione relativamente agli eventi sismici in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;



Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, che, all'art. 16-sexies, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementandolo il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2024, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 130 milioni di euro per l'anno 2024;

Visto l'art. 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 673, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza in rassegna fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'art. 1, comma 464, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, della dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto l'art. 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha ulteriormente prorogato, sino al 31 dicembre

2025, i termini di cui all'art. 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, concernenti la dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnata ai predetti uffici speciali per la ricostruzione;

Ravvisata la necessità di supportare, sotto il profilo tecnico-amministrativo, le regioni ed i comuni interessati nelle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee attesa la particolarità e complessità dei procedimenti connessi;

Ritenuto necessario, in continuità con quanto già disposto con l'art. 1 dell'OCDPC n. 904/2022 e dell'OCDPC n. 974/2023 sopra citate, avvalersi anche per l'anno 2025 dei predetti uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, attraverso l'Ufficio centralizzato espropri appositamente costituito nel proprio ambito, per l'espletamento di tali attività di supporto specialistico;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a supportare l'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione

1. Al fine di garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle regioni e ai comuni interessati dal contesto emergenziale in rassegna nell'espletamento delle attività relative alle procedure di espropriazione ed occupazione delle aree su cui insistono le strutture emergenziali temporanee realizzate a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio del centro Italia a partire dal giorno 24 agosto 2016, è autorizzata l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2025, dell'avvalimento dell'Ufficio centralizzato espropri disposto dall'art. 1 delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 904 del 15 luglio 2022, n. 974 del 9 marzo 2023 e n. 1075 del 4 marzo 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'espletamento, da parte dell'Ufficio centralizzato espropri, delle attività di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 175.836,00, a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2025

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

25A05367



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tadalafil, «Tadalafil Medreg»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 325/2025 del 22 settembre 2025

Codice pratica: MCA/2023/193.

Procedura europea n. CZ/H/1430/001-003/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TADALAFIL MEDREG, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (EtI), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medreg s.r.o., con sede legale e domicilio fiscale in Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca (CZ).

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280017 (in base 10) 1KVGQK (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280029 (in base 10) 1KVGQX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280031 (in base 10) 1KVGQZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280043 (in base 10) 1KVGRC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280056 (in base 10) 1KVGRS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280068 (in base 10) 1KVG4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280070 (in base 10) 1KVG6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280082 (in base 10) 1KVGSL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280094 (in base 10) 1KVGSY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280106 (in base 10) 1KVGTB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280118 (in base 10) 1KVGTLQ (in base 32).

Principio attivo: Tadalafil.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Medis International a.s. - Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca;

Dr. Max Pharma s.r.o. - Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praga 1, Repubblica Ceca.

Classificazione ai fini della rimborserabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280029 (in base 10) 1KVGQX (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280031 (in base 10) 1KVGQZ (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280056 (in base 10) 1KVGRS (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280082 (in base 10) 1KVGSL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280094 (in base 10) 1KVGSY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280106 (in base 10) 1KVGTB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse IN blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280118 (in base 10) 1KVGTLQ (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborserabilità: C.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280017 (in base 10) 1KVGQK (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280043 (in base 10) 1KVGRC (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280068 (in base 10) 1KVG4 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/ACLAR/AL - A.I.C. n. 052280070 (in base 10) 1KVG6 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborserabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborserabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.


È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card, PC*) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del



medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 11 giugno 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05276

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Circadin»

Estratto determina IP n. 729 del 17 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale CIRCADIN 2 mg compressa a rilascio prolungato, 30 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/07/392/003, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052479019 (in base 10) 1L1K1C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene: principio attivo: 2 mg di melatonina;

eccipienti: ammonio metacrilato copolimero tipo B, calcio idrogenofosfato biidrato, lattosio monoidrato, silice (colloidale anidra), talco e magnesio stearato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052479019.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: CIRCADIN 2 mg - compressa a rilascio prolungato - uso orale - blister (pvc/pvdc/alu) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052479019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05325

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nustendi»

Estratto determina IP n. 730 del 17 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar/alluminio) - 28 compresse autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1424/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in Via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: NUSTENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052477015 (in base 10) 1L1H2R (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ciascuna compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 180 mg di acido bempedoico e 10 mg di ezetimibe;

eccipienti: lattosio monoidrato (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»), cellulosa microcristallina (E460), sodio amido glicolato (tipo A) (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»), idrossipropilcellulosa (E463), stearato di magnesio (E470b), silice colloidale anidra (E551), sodio laurilsolfato (E487) (vedere la fine del paragrafo 2 «Nustendi contiene lattosio e sodio»), povidone (K30) (E1201), alcool polivinilico parzialmente



idrolizzato (E1203), talco (E553b), biossido di titanio (E171), lacca di alluminio contenente indaco carminio (E132), glicerolo mono caprilico-caprato, lacca di alluminio contenente blu brillante FCF (E133).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: NUStENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052477015.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: NUStENDI 180 mg/10 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (pvc/aclar/alluminio) - 28 compresse.

Codice A.I.C.: 052477015.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05326

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Maalox Plus»

Estratto determina IP n. 733 del 19 settembre 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale MAALOX PLUS 200 mg/ 200 mg/ 25 mg 40 Chewable Tablets dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/008/002, intestato alla società Opella Healthcare France SAS 157 Avenue Charles De Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine Francia e prodotto da Sanofi S.r.l. S.S. 17 Km 22 - 67019 Scoppito (AQ) - Italia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in Cis di Nola - Isola 1 - Torre 1 - int. 120 - 80035 Nola (NA).

Confezione: «Maalox Plus» - «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047458056 (in base 10) 1F89S8 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa masticabile.

Composizione: ciascuna compressa contiene:

principio attivo: 200 mg di magnesio idrossido, 200 mg di alluminio ossido, idrato e 25 mg di Dimeticona;

recipienti: amido di mais, acido citrico anidro, amido di mais pregelatinizzato, glucosio anidro, mannitolato, saccarosio, sorbitolo (E420), sorbitolo liquido non cristallizzabile, talco, magnesio stearato, saccarina sodica, aroma di limone (contiene zolfo diossido (E220)),

aroma di crema svizzera (contiene zolfo diossido (E220) ed etanolo), ossido di ferro giallo (E 172).

Inserire al paragrafo 2 del foglio illustrativo le seguenti avvertenze per gli eccipienti ad effetto noto e riportarne il riferimento sul confezionamento secondario.

«Maalox Plus» contiene zolfo diossido (E220).

Raramente può causare gravi reazioni di ipersensibilità e broncospasmo.

«Maalox Plus» contiene etanolo.

«Maalox Plus» contiene piccole quantità di alcol (etanolo), meno di 100 mg per dose.

Inserire al paragrafo 5 “Come conservare «Maalox Plus»” del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Maalox Plus» - «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047458056.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Maalox Plus» - «Plus 200 mg + 200 mg + 25 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 047458056.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05327



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ezetimibe, «Ezetimibe Almus».

Estratto determina AAM/PPA n. 590/2025 del 26 settembre 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/609

Cambio nome: C1B/2025/1962

n. procedura: IT/H/0829/IB/016/G

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Almus S.r.l., con sede in Via Cesarea, 11/10, 16121 Genova, codice fiscale 01575150998

Medicinale «EZETIMIBE ALMUS»

045223017 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister opa/al/pvc/al

045223029 - «10 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/aclar/pap/al

alla società Teva Italia S.r.l., con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna, 4, 20123 Milano, codice fiscale 11654150157

Con variazione della denominazione del medicinale in «Ezetimibe Teva Italia».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.


Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A05344

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-232) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 1 0 0 6 *

€ 1,00

